

sulle conclusioni precisate in separati fogli siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted] in qualità di proprietarie dell'immobile sito in [redacted] via A. [redacted] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano [redacted] e [redacted] in qualità di proprietari del sottostante appartamento, per sentire accertare la presunta illegittima costituzione di servitù per il posizionamento di una tubazione del gas lungo tutto il perimetro del muro esterno di loro proprietà e per sentirli condannare alla rimozione immediata della tubazione.

Le attrici sul presupposto di un dedotto sconfinamento sul loro terreno del garage di proprietà dei convenuti chiedevano inoltre la condanna degli stessi all'arretramento del manufatto per la porzione sconfinante.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto e per svolgere in via riconvenzionale domanda di condanna delle attrici al pagamento della porzione di terreno asseritamente occupata dal garage delle stesse della quale i convenuti vantavano la proprietà.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, escussi i testi ammessi, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda è infondata, va rigettata.

Le risultanze di processo non hanno evidenziato in alcun modo l'asserita illegittima costituzione di una servitù gravante sulla proprietà esclusiva delle attrici attraverso il posizionamento della tubazione del gas.

Invero le attrici, sulle quali gravava l'onere della prova ai sensi dell'art. 1117 c.c., trattandosi pacificamente di immobile in comproprietà, non hanno provato l'esclusiva proprietà del muro esterno dell'immobile sito in [REDACTED] via [REDACTED] interessato dal passaggio del tubo gas.

In ogni caso non risulta effettuata alcuna costituzione di servitù né concretata alcuna innovazione nelle parti comuni in quanto è emerso in causa attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi che il tubo, di pochi centimetri di diametro, passa a filo di altro tubo preesistente.

In ordine alla questione relativa al presunto sconfinamento del garage dei convenuti sul terreno di proprietà esclusiva delle attrici nessuna prova è stata fornita in tal senso da queste ultime.

La perizia redatta congiuntamente da tecnici incaricati da entrambe le parti (doc. n. 6 fasc. di parte convenuta) ha evidenziato la

maggior superficie del box [redacted] rispetto a quello [redacted] il mantenimento, a livello costruttivo, delle medesime caratteristiche dimensionali delle due unità, seppur con riduzione di superficie, e l'assenza di riduzione di superficie del box di proprietà delle attrici in favore del box di proprietà dei convenuti.

La domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di condanna al pagamento della porzione di terreno asseritamente occupata dalle parti attrici e di loro proprietà è inammissibile.

Invero trattasi non di domanda diretta all'accertamento di occupazione sine titolo di porzione immobiliare e di conseguente pagamento di indennità, bensì di domanda di condanna al pagamento del prezzo di mercato della presunta area occupata senza formulazione di richiesta di attribuzione in proprietà del terreno occupato ai sensi dell'art. 938 c.c..

La reciproca soccombenza consente la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:

rigetta

le domande

dichiara

compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 31 luglio 2005

Il Giudice

